



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO CONSILIARE 28 novembre 2024 n.189**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.20 del 25 novembre 2024;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**APPROVAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 1 E 12.1  
DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DELLA BANCA EUROPEA PER LA  
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (EBRD), ADOTTATI DAL CONSIGLIO DEI  
GOVERNATORI DELLA EBRD CON LE RISOLUZIONI N.259 E N.260**

**Articolo Unico**

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti agli articoli 1 e 12.1 dell'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD), adottati dal Consiglio dei Governatori della EBRD con le Risoluzioni n.259 e n.260 del 18 maggio 2023 (Allegati A e B), a decorrere dall'entrata in vigore degli Emendamenti, in conformità a quanto disposto dalle Risoluzioni sopra citate.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 novembre 2024/1724 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Andrea Belluzzi*

## RESOLUTION NO.259

### AMENDMENT TO ARTICLE 1 OF THE AGREEMENT ESTABLISHING THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT TO ENABLE A LIMITED AND INCREMENTAL EXPANSION OF THE GEOGRAPHIC SCOPE OF THE BANK'S OPERATIONS TO SUB-SAHARAN AFRICA AND IRAQ

THE BOARD OF GOVERNORS,

Recalling Resolution No.248, by which the Board of Governors approved, in principle, a limited and incremental expansion of the geographic scope of the Bank's operations to sub-Saharan Africa and Iraq;

Emphasising the importance of sub-Saharan Africa and Iraq to achieving the international community's geopolitical and development priorities, the growing links between many countries in sub-Saharan Africa and Iraq and current EBRD countries of operations, and the relevance and applicability of the Bank's mandate, business model, private sector focus and competencies in sub-Saharan Africa and Iraq;

Stressing that the most urgent priority of the Bank remains to support Ukraine and other countries of operations affected by the war on Ukraine;

Recognising that the war on Ukraine has reinforced the parallel relevance of continuing to address shareholder objectives in sub-Saharan Africa and Iraq;

Underlying that any possible limited and incremental expansion to new countries of operations must not: impair the Bank's ability to support its current countries of operations, compromise the Bank's triple-A rating, lead to a request for additional capital contributions, or deviate from the Bank's mandate to support transition and its operating principles of additionality and sound banking;

Emphasising the importance of complementarity and collaboration amongst development partners already active in sub-Saharan Africa and Iraq; and

Having considered the Report of the Board of Directors to the Board of Governors "*Amendment to Article 1 of the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development in order to enable the limited and incremental expansion of the geographic scope of the Bank's operations to sub-Saharan Africa and Iraq*" and being in agreement with its conclusions, amongst others, that:

- (i) The analysis of the capital and financial implications reconfirms that a limited and incremental expansion to Sub-Saharan Africa and Iraq will not in itself impair the Bank's ability to support its existing countries of operations, compromise the Bank's triple-A credit rating, or lead to a request for additional capital contributions;
- (ii) Such limited and incremental expansion of the geographic scope of the Bank's operations to sub-Saharan Africa and Iraq should be enabled through an amendment of Article 1 of the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development ('the Agreement'); and
- (iii) The implementation of the expansion must be carried out in a way that will not dilute the focus of the Bank in supporting Ukraine and other countries of operations affected by the war on Ukraine.

RESOLVES THAT:

1. Article 1 of the Agreement shall be amended to read as follows:

*"In contributing to economic progress and reconstruction, the purpose of the Bank shall be to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics. Subject to the same conditions, the purpose of the Bank may also be carried out in (i) Mongolia; ~~and in member countries of the Southern and Eastern Mediterranean;~~ and (iii) a limited number of member countries of sub-Saharan Africa; in each case under (ii) and (iii) as determined by the Bank upon the affirmative vote of not less than two-thirds of the Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members. Accordingly, any reference in this Agreement and its annexes to "Central and Eastern European countries", "countries from Central and Eastern Europe", "recipient country (or countries)" or "recipient member country (or countries)" shall refer to Mongolia and each of such countries of the Southern and Eastern Mediterranean and sub-Saharan Africa as well."*

- a. The term "sub-Saharan Africa" as set out under Article 1 of the Agreement shall be understood to mean the sub-Saharan Africa region as defined by the World Bank Group.

- b. The limitation on the number of member countries of sub-Saharan Africa in which the Bank may carry out its purpose as set out under Article 1 of the Agreement shall be understood so as to enable a limited and incremental expansion of the geographic scope of the Bank's operations, in accordance with the measures and mechanisms set out in the report of Board of Directors *"Amendment of the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development in order to enable the limited and incremental expansion of the geographic scope of the Bank's operations to sub-Saharan Africa and Iraq"*. In this context, an affirmative vote of not less than three-fourths of the Governors, representing not less than four-fifths of the total voting power of the members shall be required to approve any further increment to the expansion.
  - c. Iraq shall be incorporated into the Southern and Eastern Mediterranean region for the purposes of the Agreement, and consequently the term "Southern and Eastern Mediterranean" as set out under Article 1 of the Agreement shall be understood to mean the region consisting of the countries that have a shoreline on the Mediterranean as well as Jordan and Iraq, which are closely integrated into this region.
2. Members of the Bank shall be asked whether they accept the said amendment by (a) executing and depositing with the Bank an instrument stating that such member has accepted the said amendment in accordance with its law and (b) furnishing evidence, in form and substance satisfactory to the Bank, that the amendment has been accepted and the instrument of acceptance has been executed and deposited in accordance with the law of that member.
  3. The said amendment shall enter into force three (3) months after the date on which the Bank has formally confirmed to its members that the requirements for accepting the said amendment, as provided for in Article 56 of the Agreement, have been met.

(Adopted 18 May 2023)

## **RISOLUZIONE N. 259**

### **MODIFICA DELL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO PER CONSENTIRE UN'ESTENSIONE LIMITATA E INCREMENTALE DELLA PORTATA GEOGRAFICA DELLE OPERAZIONI DELLA BANCA ALL'AFRICA SUBSAHARIANA E ALL'IRAQ**

#### **IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI,**

ricordando la risoluzione n. 248, con la quale il Consiglio dei governatori ha approvato, in linea di principio, un'estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all'Africa subsahariana e all'Iraq;

sottolineando l'importanza dell'Africa subsahariana e dell'Iraq per conseguire le priorità geopolitiche e di sviluppo della comunità internazionale, i crescenti legami tra molti paesi dell'Africa subsahariana e dell'Iraq e gli attuali paesi in cui la BERS interviene, nonché la pertinenza e l'applicabilità del mandato della Banca, il modello imprenditoriale, l'attenzione al settore privato e le competenze nell'Africa subsahariana e in Iraq;

sottolineando che la priorità più urgente della Banca rimane quella di sostenere l'Ucraina e altri paesi in cui interviene colpiti dalla guerra in Ucraina;

riconoscendo che la guerra nei confronti dell'Ucraina ha rafforzato l'importanza parallela di continuare a perseguire gli obiettivi degli azionisti nell'Africa subsahariana e in Iraq;

sottolineando che qualsiasi eventuale espansione limitata e incrementale a nuovi paesi di attività non deve: compromettere la capacità della Banca di sostenere i paesi in cui opera attualmente, compromettere la tripla A del rating della Banca, portare a una richiesta di ulteriori conferimenti di capitale o discostarsi dal mandato della Banca di sostenere la transizione e dai suoi principi operativi di addizionalità e sana gestione bancaria;

sottolineando l'importanza della complementarità e della cooperazione tra i partner per lo sviluppo già attivi nell'Africa subsahariana e in Iraq; nonché

dopo aver esaminato la relazione del Consiglio di amministrazione al Consiglio dei governatori dal titolo «Modifica dell'articolo 1 dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo al fine di consentire l'espansione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all'Africa subsahariana e l'Iraq» e concordando con le sue conclusioni secondo cui, tra l'altro:

- i) l'analisi delle implicazioni finanziarie e patrimoniali ribadisce che un'espansione limitata e incrementale all'Africa subsahariana e all'Iraq non pregiudicherà di per sé la capacità della Banca di sostenere i paesi in cui interviene, non comprometterà la tripla A del rating del credito della Banca né porterà a una richiesta di ulteriori conferimenti di capitale;
- ii) tale estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all'Africa subsahariana e all'Iraq dovrebbe essere consentita mediante una modifica dell'articolo 1 dell'accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo («accordo»); nonché
- iii) l'estensione deve essere attuata in modo da non ridurre l'attenzione rivolta dalla Banca al sostegno all'Ucraina e ad altri paesi delle in cui interviene colpiti dalla guerra in Ucraina.

**DECIDE CHE:**

L'articolo 1 dell'accordo è modificato come segue:

1) «Nel contribuire al progresso e alla ricostruzione economica, la Banca si propone lo scopo di favorire la transizione verso economie aperte e orientate verso il mercato e di promuovere l'iniziativa privata e l'attività imprenditoriale nei paesi dell'Europa centro-orientale che riconoscono e applicano i principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato. Lo scopo della Banca può essere perseguito anche: i) in Mongolia; ii) nei paesi membri del Mediterraneo sud-orientale alle stesse condizioni; e iii) in un numero limitato di paesi membri dell'Africa subsahariana; in ciascun caso di cui ai punti ii) e iii), come determinato dalla Banca con voto favorevole di almeno i due terzi dei governatori, pari ad almeno i tre quarti dei diritti di voto complessivi dei membri. Di conseguenza, qualsiasi riferimento contenuto nel presente accordo e nei suoi allegati a "paesi dell'Europa centro-orientale", "paese beneficiario (o paesi beneficiari)" o "paese membro beneficiario (o paesi membri beneficiari)" include anche la Mongolia e ciascuno dei paesi del Mediterraneo sud-orientale e dell'Africa subsahariana.»

a. Con il termine «Africa subsahariana» di cui all'articolo 1 dell'accordo si intende la regione dell'Africa subsahariana quale definita dal gruppo della Banca mondiale.

b. La limitazione del numero di paesi membri dell'Africa subsahariana in cui la Banca può perseguire i propri obiettivi, come stabilito dall'articolo 1 dell'accordo, è intesa in modo da consentire un'espansione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca, conformemente alle misure e ai meccanismi definiti nella relazione del Consiglio di amministrazione dal titolo «Modifica dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo al fine di consentire l'espansione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all'Africa subsahariana e all'Iraq». In tale contesto, per approvare qualsiasi ulteriore espansione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei governatori, che rappresenti almeno i quattro quinti dei voti totali dei membri.

c. Ai fini dell'accordo, l'Iraq è integrato nella regione del Mediterraneo sud-orientale e pertanto per «Mediterraneo sud-orientale» di cui all'articolo 1 dell'accordo si intende la regione costituita dai paesi bagnati dal Mediterraneo, nonché dalla Giordania e dall'Iraq, che sono strettamente integrati in tale regione.

2. Ai membri della Banca viene chiesto se accettano tale modifica: a) eseguendo e depositando presso la Banca uno strumento in cui si dichiara che il membro ha accettato l'emendamento conformemente alla sua legislazione e b) fornendo alla Banca la prova, in una forma e un contenuto soddisfacenti, che la modifica è stata accettata e che lo strumento di accettazione è stato eseguito e depositato conformemente alla legislazione di tale membro.

3. La modifica entra in vigore tre (3) mesi dopo la data in cui la Banca ha formalmente confermato ai suoi membri che sono stati soddisfatti i requisiti per l'accettazione della modifica di cui all'articolo 56 dell'accordo.

(Adottata il 18 maggio 2023)

**RESOLUTION NO.260****AMENDMENT TO ARTICLE 12.1 OF THE AGREEMENT ESTABLISHING  
THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT TO  
REMOVE THE STATUTORY CAPITAL LIMITATION ON ORDINARY  
OPERATIONS**

THE BOARD OF GOVERNORS,

Recognising the essential role of Multilateral Development Banks (MDBs) in addressing multiple pressing global challenges;

Noting the significant changes in capital management practices in the financial sector since the Agreement entered into force on 28 March 1991;

Wishing to enable the optimal use of the Bank's capital capacity to support the Bank in achieving the maximum potential impact in its recipient countries;

Welcoming the wide ranging recommendations of the G20 Independent Review of Capital Adequacy Frameworks and the careful consideration accorded to them by the Bank, including specifically the recommendation to modernise MDBs' approach to managing capital adequacy by relocating specific leverage limits from MDB statutes to MDB capital adequacy frameworks, in a coordinated manner among MDBs;

Having considered and being in agreement with the report of the Board of Directors "*Amendment of the Article 12.1 to the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development in order to remove the statutory capital limitation on ordinary operations*" and its recommendation to approve an amendment of Article 12.1 of the Agreement to remove the statutory capital limitation on ordinary operations; and

On the understanding that the Board of Directors will maintain an appropriate nominal leverage limit on operations, set against relevant capital metrics, within the Bank's capital adequacy framework, as part of its responsibility to protect the financial soundness and sustainability of the Bank.

RESOLVES THAT:

1. Article 12.1 of the Agreement shall be amended by deleting its existing text and introducing a new text as follows:

*"1. The Board of Directors shall establish and maintain appropriate limits with respect to capital adequacy metrics, in order to protect the financial soundness and sustainability of the Bank."*

2. Members of the Bank shall be asked whether they accept the said amendment by (a) executing and depositing with the Bank an instrument stating that such member has accepted the said amendment in accordance with its law and (b) furnishing evidence, in form and substance satisfactory to the Bank, that the amendment has been accepted and the instrument of acceptance has been executed and deposited in accordance with the law of that member.
3. The said amendment shall enter into force three (3) months after the date on which the Bank has formally confirmed to its members that the requirements for accepting the said amendment, as provided for in Article 56 of the Agreement, have been met.

(Adopted 18 May 2023)

## **RISOLUZIONE N. 260**

### **MODIFICA DELL'ARTICOLO 12.1 DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO AL FINE DI ELIMINARE LA LIMITAZIONE STATUTARIA RELATIVA AL CAPITALE APPLICABILE ALLE OPERAZIONI ORDINARIE**

#### **IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI,**

riconoscendo il ruolo essenziale delle banche multilaterali di sviluppo (MDB) nell'affrontare sfide globali molteplici e urgenti;

prendendo atto dei cambiamenti significativi intervenuti nelle pratiche di gestione del capitale nel settore finanziario dall'entrata in vigore dell'accordo, il 28 marzo 1991;

auspicando un uso ottimale della capacità di capitale della Banca per aiutarla a conseguire il massimo impatto potenziale nei paesi beneficiari;

accogliendo con favore l'ampia gamma di raccomandazioni contenute nel riesame indipendente degli schemi di misurazione dell'adeguatezza patrimoniale del G20 e l'attenta considerazione loro accordata dalla Banca, compresa in particolare la raccomandazione di modernizzare l'approccio delle banche multilaterali di sviluppo alla gestione dell'adeguatezza patrimoniale spostando specifici limiti di leva finanziaria dagli statuti delle MDB ai quadri di adeguatezza patrimoniale delle MDB, in modo coordinato tra le banche multilaterali di sviluppo;

dopo aver esaminato la relazione del Consiglio di amministrazione sulla «Modifica dell'articolo 12.1 dell'accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo al fine di eliminare la limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie» e la sua raccomandazione di approvare una modifica dell'articolo 12.1 dell'accordo per eliminare la limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie, ed essendo d'accordo con esse; nonché

fermo restando che il Consiglio di amministrazione manterrà un adeguato limite nominale di leva finanziaria sulle operazioni, fissato in funzione dei pertinenti indicatori patrimoniali, entro il quadro di adeguatezza patrimoniale della Banca, nell'ambito della sua responsabilità di tutelare la solidità finanziaria e la sostenibilità della Banca.

#### **DECIDE CHE:**

1. L'articolo 12.1 dell'accordo è modificato sopprimendo il testo esistente e introducendo il nuovo testo seguente:
  - «1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce e mantiene limiti appropriati per quanto riguarda gli indicatori dell'adeguatezza patrimoniale, al fine di tutelare la solidità e la sostenibilità finanziaria della Banca.»
2. Ai membri della Banca viene chiesto se accettano tale modifica: a) eseguendo e depositando presso la Banca uno strumento in cui si dichiara che il membro ha accettato la modifica conformemente alla sua legislazione e b) fornendo alla Banca la prova, in una forma e un contenuto soddisfacenti, che la modifica è stata accettata e che lo strumento di accettazione è stato eseguito e depositato conformemente alla legislazione di tale membro.

3. La modifica entra in vigore tre (3) mesi dopo la data in cui la Banca ha formalmente confermato ai suoi membri che sono stati soddisfatti i requisiti per l'accettazione della modifica di cui all'articolo 56 dell'accordo.

(Adottata il 18 maggio 2023)